

UNIONI CIVILI

Con il termine “Unione Civile” si intende una forma di convivenza di coppia, riconosciuta dalla legge, tra persone maggiorenni dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

L'unione civile può essere costituita presso qualsiasi Comune, indipendentemente dalla residenza degli interessati. Questi dovranno presentare congiuntamente la richiesta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto.

L'iter procedurale si divide in 4 fasi:

1) fase propedeutica

Per avviare la procedura dell'unione civile, gli interessati dovranno:

- compilare un apposito modulo (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
- consegnarlo all'Ufficio di Stato Civile corredato dalle copie dei documenti di riconoscimento.

2) Istruttoria

L'Ufficio di Stato Civile provvederà ad acquisire d'ufficio, presso i comuni di nascita, di residenza, la documentazione necessaria a comprovare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3) Processo verbale

Completata l'acquisizione della documentazione, gli interessati dovranno presentarsi entrambi presso l'Ufficio dello Stato Civile per sottoscrivere la richiesta di costituzione dell'unione civile mediante un processo verbale.

Ciascuna parte dovrà dichiarare:

- nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;

Nel caso in cui almeno una delle due persone che vuole costituire in Italia un'unione civile sia straniero, oltre al modulo di cui al punto 1), dovrà essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Sarà quindi redatto un processo verbale dall'Ufficiale dello Stato Civile, da lui sottoscritto unitamente alle parti.

Nello stesso verbale verrà concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione civile.

4) Costituzione dell'unione civile iscritta in un atto di stato civile

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
- stabilire di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Tale scelta verrà annotata sugli atti di stato civile ma non avrà nessun effetto sulla scheda anagrafica individuale che resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell'unione civile.

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollo.frascati@legalmail.it

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il martedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00

Riferimenti normativi

- Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 1 a 35;
- DPCM 23 luglio 2016, n. 144
- Circolare ministero dell'Interno n. 15 del 28 luglio 2016
- Circolare ministero dell'Interno n. 5 del 28 maggio 2019